

6019/13
11/11/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

25 OTT 2013
27583/14

48166/14
HJB/13
W

Il Giudice di Pace di Torino - Sez. III Civile
Dott. CATERINA FALCHI

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 27583 del Ruolo Generale 2012, promossa da

AMEDEO, nato a C. il 20 1960, Cod. Fisc. B1 20
C351K, residente in B (TO), Via N. 0, elettivamente
domiciliato in Torino, C.so Tassoni n.12, presso lo studio dell'avv.

Q che lo rappresenta e difende in forza di delega a
margine dell'atto di citazione

- attore -

contro

INTERNATIONAL INSURANCE LTD, domiciliata
presso la sede di Milano, Via San Vito 7, in persona del procuratore alle liti dr. Stefano
Bucci, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Foro di , per
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, ed elettivamente domiciliata
presso il suo recapito professionale in Torino, studio

- convenuta -

e contro

Salvatore, residente in Torino, C.so

- convenuto contumace -

ed avente per oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attore:

"Ogni contraria eccezione, deduzione reietta, previa ammissione delle istanze istruttorie richieste, non ammesse e non espletate, condannare i convenuti congiuntamente, disgiuntamente e in solido al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in favore del conchiudente nella misura di €. 10.503,07 o in quell'altra, maggiore o minore, ritenuta effettivamente dovuta o da

11 NOV 2013

WJ
E14/18

Suppl
M. G. G. G.
G

determinarsi in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data del fatto illecito fino all'effettivo pagamento. Dichiarare tenuta e condannare Co. Of Hannover LTD al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che si propone in € 500,00 o in quell'altra in via equitativa determinanda ex art. 1226 c.c. Si insta inoltre, ai sensi dell'art. 148, comma 10 C.d.A., affinché il G.d.P. adito trasmetta copia della sentenza all'Ivass per gli accertamenti relativi all'osservanza da parte della convenuta Co. Of Hannover LTD delle disposizioni di cui all'art. 148 C.d.A. Con il favore delle spese stragiudiziali, compensi e spese di lite anche forfetarie ex art. 13 l. 247/12, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, con distrazione delle spese a favore del difensore antistatario. Parte attrice dichiara di non accettare alcun contraddittorio su domande nuove”.

Per la convenuta International Insurance Co. Of Hannover:

“ 1) Dichiarare improponibili (e in subordine improcedibili) inammissibili e/o, con qualsivoglia formula, rigettare tutte le domande attoree – anche di ordine istruttorio – perché infondate in fatto ed in diritto, e, in subordine, ricondurre la liquidazione dei danni nella misura del giusto e del provato. 2) Senza inversione dell'onere probatorio, disporre CTU tecnica – dinamico/ricostruttiva, al fine di accertare la velocità del motoveicolo e la condotta di guida dell'attore, la dinamica effettiva del sinistro e le conseguenti responsabilità, nonché l'efficienza meccanica del motoveicolo. 3) Si riserva la produzione di documenti e la richiesta di eventuali ulteriori mezzi istruttori nei modi e termini del codice di rito, anche in relazione alle eventuali richieste di prova che dovessero essere formulate da controparte. 4) Con vittoria di spese e compensi di lite”.

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I. Con atto di citazione del 3.09.2012, il signor / _____ evocava in giudizio i convenuti _____ e International Insurance Co. Of Hannover, nella rispettiva veste di proprietario e compagnia assicurativa per la r.c.a. del veicolo _____ targato _____, chiedendone la condanna solidale al pagamento della somma di € 10.503,07 o della cifra maggiore o minore ritenuta dovuta, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali riportati dall'attore nel sinistro stradale occorso in Torino, in data 26/06/2011, deducendo che il veicolo antagonista, proveniente da Piazza Rebaudengo, con direzione di marcia opposta rispetto al motoveicolo condotto



dall'attore, svoltava a sinistra verso Via Porpora, tagliando la strada e causando una turbativa alla circolazione del sopraggiungente mezzo del Sig. che per evitarlo finiva la sua corsa a terra; che sul luogo del sinistro interveniva la Polizia Municipale di Torino, la quale redigeva verbale dell'accaduto; che a seguito di tale sinistro il motociclo condotto dall'esponente subiva danni che venivano risarciti dalla compagnia assicurativa del civile responsabile, senza nulla eccepire in punto responsabilità; che a seguito di tale sinistro l'esponente subiva lesioni personali, diagnosticate dal D.E.A. Ospedale San Giovanni Bosco come "...lussazione acromion claveare di 3° grado a sinistra", con intervento chirurgico di riduzione in data 29.06.2011 e rimozione fili di K il 01/08/11; che all'attore veniva prescritta terapia farmacologica e antidolorifica, con prognosi di giorni quaranta e prescritto mantenimento arto in reggibraccio, circostanza comportante disagio per il parziale impedimento nelle normali attività quotidiane oltre che totale impedimento dell'attività lavorativa; che l'attore era costretto a sottoporsi a visite specialistiche, indagini strumentali e terapia riabilitativa come da certificazione medica prodotta in atti; che le lesioni venivano determinate nella seguente misura: invalidità permanente 5 - 6%, ITP al 100% giorni 5, ITP al 75% giorni 20, ITP al 25% giorni 55 come da relazione medico legale del Dott. che l'attore pativa esborsi per spese mediche e di cura per €. 266,25 oltre ad € 250,00 per il costo della consulenza medico legale di parte; che l'attore successivamente al sinistro come tutt'ora, pativa fastidi, dolori e sofferenza; che erano dovute le spese legali relative all'attività stragiudiziale svolta dall'attore (Cass. Sez. Un. n.2697/2008).

Alla prima udienza del 14.11.2012, il GdP dichiarava la contumacia della International Insurance Company of Hannover e disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione al convenuto. All'udienza successiva del 22.02.2013, veniva dichiarata la contumacia del Ierardi. A tale data compariva il difensore della International Co. Of Hannover, già costituito in cancelleria in data 16.11.2012, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda attorea, contestata anche in punto responsabilità e quantificazione del danno. Il Gdp, riservata la questione preliminare insieme al merito, fissava udienza al 3.04.2013 ex art. 320, co. 4 c.p.c. autorizzando il deposito di memorie. La causa veniva istruita con varia documentazione e prove per interpellato e testi che venivano espletate all'udienza del 31.05.2013 e del 5.07.2013. Infine,

alla
Of
si
i

all'udienza del 11.10.2013, la causa veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

II. Sull'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità dell'azione.

La compagnia assicuratrice convenuta ha eccepito, in via preliminare, l'improponibilità e/o improcedibilità dell'azione, per violazione dell'onere di allegazione documentale di cui all'art. 148 cod. ass., sostenendo che l'attore, sebbene fosse stato sottoposto a visita medico-legale dal fiduciario della compagnia, dott. _____, aveva "... omesso di esibire e consegnare al predetto fiduciario la documentazione medica richiesta...", con ciò impedendone la valutazione.

L'attore afferma, invece, che "recatosi a visita presso il fiduciario medico legale della Co. Of Hannover Ltd, ha esibito allo stesso tutta la documentazione medica relativa al sinistro, come peraltro già ribadito alla convenuta".

Va premesso che l'eccezione sollevata dalla convenuta, rimasta contumace alla prima udienza, non può essere ritenuta tardiva, attesa la revoca della dichiarazione di contumacia e la rimessione in termini all'udienza successiva, vertendosi ancora in regime di prima udienza.

L'eccezione è, in ogni caso, infondata.

Le condizioni di proponibilità dell'azione nei confronti della compagnia assicuratrice del responsabile civile ex art. 144 sono disciplinate dall'art. 145 comma 1 C.d.A che così dispone: "1. Nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148".

L'art. 148 C.d.A. prevede, invece, i termini e la procedura relativi all'obbligo di offerta da parte della compagnia, disponendo, in particolare, al comma 3 che "Il danneggiato, in pendenza dei termini di cui ai commi 1 e 2 e fatto salvo quanto stabilito al comma 5, non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione ... del danno alla persona da parte dell'impresa. Qualora ciò accada, i termini per l'offerta

risarcitoria o per la comunicazione dei motivi per i quali l'impresa non ritiene di fare offerta sono sospesi", ed al comma 5 che "In caso di richiesta incompleta l'impresa di assicurazione richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi".

Nel caso di specie, dagli atti si desume che l'attore ha formulato la richiesta risarcitoria nel rispetto delle modalità e dei contenuti previsti dall'art. 148 C.d.A.: l'atto di citazione è stato notificato in data 20.09.2012, quindi ben oltre il suddetto termine di novanta giorni, decorrenti dalla data in cui il danneggiato aveva chiesto a Inter Hannover il risarcimento del danno a mezzo lettera raccomandata a.r. del 7.10.2011, ricevuta il 14.10.2011 e successiva in data 23.05.2012 con allegata la relazione medico legale (docc. 6 di attore).

Quanto all'asserita omessa esibizione e deposito della documentazione originale richiesta, a prescindere dal fatto che non vi è prova adeguata di una omessa allegazione documentale, si deve osservare che, tutt'al più, devono ritenersi sospesi i termini previsti dall'art. 148, comma 2° e non dal citato art. 145 del D. Lgs. n. 209/2005. In adesione all'orientamento del Tribunale di Torino, si ritiene, infatti, che la normativa sopra richiamata consenta di affermare che "la legge prevede a favore dell'assicuratore una sospensione dei termini per formulare l'offerta e non anche una sospensione dei termini per proporre l'azione di risarcimento del danno" (v. Trib. Torino, sentenza n. 6279/2012). La recente giurisprudenza di merito ha, peraltro, affermato che neppure la mancata sottoposizione a visita medico legale costituisce motivo di improponibilità della domanda: "in conformità alla giurisprudenza più recente, è da ritenersi la facoltatività di tale previsione, ragion per cui la mancata sottoposizione a visita dell'appellante non costituisce motivo di improponibilità della domanda (cfr. Trib. Bologna ord. 29.5.2009). Infatti il diritto alla salute è costituzionalmente garantito e non si può subordinare la proponibilità dell'azione a tutela di tale diritto ad un previo accertamento medico legale" (v. Trib. Torino sentenza n. 388/2013). L'eccezione di improponibilità/improcedibilità dell'azione va pertanto respinta poiché infondata.

III. Nel merito, le risultanze istruttorie hanno confermato l'accadimento del sinistro con le modalità e conseguenze descritte in atto di citazione. Depongono in questo senso:

- il rapporto di Polizia Municipale, contenente i "rilievi dell'infortunio per frenata", l'identificazione dei veicoli coinvolti, le dichiarazioni dei testimoni e dell'infortunato _____, da cui si desume che il signor _____ veniva contravvenuto, quale coobbligato per la violazione dell'art. 189 co. 4 e 9 del Cds perché "persona ignota alla guida dell'autovettura di sua proprietà, coinvolta in sinistro stradale, non forniva alle persone danneggiate le proprie generalità e le altre informazioni ai fini risarcitori";
- le deposizioni rese in giudizio dalle testimoni _____ e _____, le quali hanno avvalorato la tesi attorea confermando le circostanze dedotte nell'atto di citazione e le dichiarazioni a suo tempo rese agli agenti di Polizia Municipale sul luogo del sinistro. Circostanze queste, che le testimoni hanno dichiarato di aver percepito direttamente allorchè si trovavano come trasportate a bordo di un terzo veicolo che seguiva il motociclo attoreo. Non vi è pertanto motivo di dubitare dell'attendibilità delle testimoni, le cui dichiarazioni appaiono coerenti ed esaurienti.
- Il pagamento integrale del danno relativo al motociclo condotto dall'attore da parte della Co. Of Hannover LTD, a riprova del fatto che la compagnia convenuta ha già avuto modo di valutare la dinamica del sinistro e la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura garantita;
- la mancata comparizione del convenuto contumace a rendere l'interrogatorio formale che, unitamente alle altre circostanze emerse nel corso del giudizio, consente di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'atto di citazione, ex art. 232 c.p.c..

Alla luce di tali risultanze, può ritenersi provato che l'imprudente e repentina manovra di svolta a sinistra, posta in essere dal conducente, rimasto ignoto, del veicolo _____ tg. _____ di proprietà del convenuto _____, in violazione delle cautele previste dall'art. 154 del C.d.S., sia stata il fattore causale determinante della caduta a terra del motociclo e del suo conducente.

Risulta, infatti, evidente come, pur non essendovi stata collisione tra i due veicoli, la manovra di svolta a sinistra eseguita dall' _____ sia da porre in rapporto causale con la manovra di emergenza operata dal motociclo condotto dall'attore, il quale, per



evitare l'impatto con l'autovettura che interferiva nella sua traiettoria di marcia, si è trovato nella necessità di sterzare bruscamente sulla destra, perdendo il controllo e rovinando a terra.

E' opportuno precisare che, in assenza di collisione materiale fra i veicoli, non si applica la presunzione di responsabilità paritetica ex art. 2054 II comma c.c., essendo onere del danneggiato fornire, in primo luogo, la prova della c.d. turbativa o anomalia posta in essere dalla circolazione dell'altro veicolo e del nesso di causalità tra la condotta del veicolo perturbatore ed il danno lamentato, con la conseguenza che la presunzione di cui all'art. 2054, I comma c.c. (con il correlato onere per il veicolo danneggiante di provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente) sorge soltanto dopo che il danneggiato abbia fornito la prova certa della anomalia posta in essere dal veicolo perturbatore.

Non è necessario che vi sia stato contatto fisico tra cosa e persona danneggiate e il veicolo, perché il danno sia considerato come conseguenza della circolazione del veicolo ma è sufficiente che il danneggiato fornisca la dimostrazione che l'evento sia avvenuto in dipendenza di una situazione di fatto posta in essere dalla condotta del conducente del veicolo, senza la quale il danno non si sarebbe verificato (**Cass.civ. 24.3.72 n. 916**).

L'assenza di collisione materiale tra veicoli importa l'applicazione non già della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054 secondo comma c.c., bensì di quella prevista dal primo comma, sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di uno dei due veicoli e il danno riportato dall'altro (**App. Torino 18.6.82**; nello stesso senso v. **Cass. Civ. 1.4.1976 n. 1150**).

Nel caso in esame, il rapporto causale tra la condotta del veicolo e la deviazione del motociclo attoreo emerge dall'obiettiva e concreta idoneità della manovra di svolta a sinistra ad interferire nella traiettoria di marcia del veicolo attoreo. Può pertanto concludersi che l'attore ha assolto all'onere probatorio a suo carico, avendo fornito la prova certa della anomalia posta in essere dal veicolo antagonista e del nesso di causalità fra la turbativa e la caduta del motociclo.

I convenuti non hanno superato, neppure parzialmente, la presunzione di responsabilità a loro carico, ex art. 2054, comma 1 c.c., essendosi limitati a formulare mere ipotesi

sulla asserita velocità eccessiva dell'attore ed a chiedere un accertamento peritale d'ufficio. Ma non pare francamente che siano emersi elementi oggettivi tali da ravvisare una corresponsabilità dell'attore. La manovra di emergenza del motociclo attoreo si è esaurita in uno spazio breve ed i danni riportati dai mezzi confermano che si è trattato di un urto a bassa intensità. Tant'è che nessuna sanzione sulla condotta di guida dell'attore è stata elevata da parte dei militi intervenuti.

IV. Passando, adesso, al *quantum debeatur*, l'attore ha prodotto varia documentazione medica e una consulenza medico legale con la quale ha quantificato le proprie domande, rilevando nelle note conclusive che la compagnia convenuta si è limitata a generiche contestazioni, in contrasto con l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. La compagnia convenuta sostiene, invece, che l'attore ha reso impossibile la valutazione del danno, non avendo esibito la documentazione richiesta dal medico fiduciario. La convenuta non ha, tuttavia, fornito prova adeguata in relazione al fatto che l'attore, presentatosi a visita medico legale, non abbia esibito la documentazione medica richiesta. Dalle risultanze istruttorie si desume infatti che le comunicazioni intercorse fra le parti risultano fra di loro contrastanti, sostenendo, da un lato, la compagnia il mancato riscontro dell'attore alle richieste documentali formulate dallo Studio Medico (v. docc. 4, 5 della convenuta), affermando, invece, l'attore di aver esibito al fiduciario assicurativo tutta la documentazione originale in suo possesso (v. docc. 9,10 di attore). Ne consegue una insuperabile incertezza sul fatto che l'attore sia stato inadempiente. Va, inoltre, evidenziato che solo nelle note conclusive la convenuta ha chiesto l'espletamento della CTU medica.

La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. (v. Cass. civ. n. 3130/2011).

Va, in ogni caso, rilevato che, alla luce della documentazione medica (certificazione di pronto soccorso, accertamenti strumentali, consulenza ortopedica e fisiatrica) e delle risultanze della perizia del consulente medico di parte, dott. _____ la scrivente ritiene di aver acquisito tutti gli elementi necessari per l'equa valutazione dei danni richiesti, senza la necessità di disporre alcuna CTU. Tenuto conto delle peculiarità del caso di specie, ritiene, inoltre, la scrivente di non doversi discostare dalle valutazioni espresse nella relazione medico-legale del dott. _____, congruamente motivate e supportate dalla documentazione sanitaria in atti "alla luce della condivisibile giurisprudenza di merito secondo cui la perizia stragiudiziale può costituire prova atipica ed assumere dunque valore probatorio (cfr. Trib. Piacenza 21/09/2009, n. 598)... " (v. Trib. Torino, sentenza 4618/2013)

V. La liquidazione del danno biologico di lieve entità.

Prima di procedere alla liquidazione dei danni alla persona, la scrivente ritiene di dover precisare che le lesioni di lieve entità (c.d. micro-permanenti da 1 a 9 punti di invalidità permanente), sono liquidate secondo le tabelle standard previste dall'art. 139 C.d.A e possono essere personalizzate (nei limiti delle deduzioni e prove allegate dal danneggiato) tenendo conto: 1) sia dei riflessi dinamico-relazionali specifici della lesione sulle abitudini di vita del soggetto leso, ai sensi dell'art. 139 comma 3 C.d.A. sia 2) sia della *sofferenza fisica e morale soggettiva* patita dal danneggiato (c.d. danno morale). Il danno morale va ritenuto autonomamente risarcibile, anche in caso di micropermanenti: a) in conformità ai principi di diritto espressi dalle SS.UU. del 2008 che impongono di procedere, indipendentemente dall'entità monetaria del danno biologico, ad "adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza"; b) in adesione a quell'indirizzo giurisprudenziale che, attraverso una lettura costituzionalmente orientata della norma, ha evidenziato che l'art. 139 C.d.A si è limitato a dettare i criteri di liquidazione del danno biologico - cioè di quell'aspetto del danno non patrimoniale che afferisce all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale - senza per questo escludere che, nella complessiva valutazione equitativa circa l'entità della somma spettante in risarcimento, il giudice debba tenere conto anche delle

sofferenze morali subite dal danneggiato (cfr. Cass. Civ. ordinanza 17.09.2010 n. 19816; Cass. civ. 10.03.2010 n. 5770; Cass. civ. 12.12.2008 n. 29191; da ultimo v. Cass. civ. 12.09.2011 n. 18641; Cass. Civ. 20.11.2012 n. 20292, alle quali si è recentemente adeguata la giurisprudenza di merito: v. Tribunale Torino, sentenza 8.02.2013 n. 1371 e sentenza 27.02.2013 n. 1717).

Per quanto premesso, i danni subiti dal sig. _____ sulla base delle tabelle di cui all'art. 139 C.d.A., aggiornate con il D.M. 06.06.2013 G.U. n. 138 del 14.06.2013, tenendo conto di tutte le componenti del danno dedotte e provate, vengono liquidati come segue.

- Danno biologico da invalidità temporanea: **€ 1.559,25**, di cui: € 231,00 per gg 5 ITT, € 693,00 per gg 20 ITP al 75%, € 635,25 per gg 55 ITP al 25 %.
- Danno biologico da invalidità permanente liquidabile, secondo i valori monetari previsti dalle tabelle di legge, in considerazione dell'età (anni 51 alla data del sinistro) e della percentuale delle lesioni accertate (5-6%), nella misura di **€ 5.572,00**
- Quanto alla personalizzazione del danno biologico per la *sofferenza fisica e morale soggettiva* - storicamente non inclusa nella liquidazione del danno mediante i valori fissati dall'art.139 CdA - la cui esistenza è comprovata dagli accertamenti specialistici eseguiti - la sua consistenza è presumibile secondo massime di comune esperienza, per la durata della malattia temporanea e l'esecuzione della necessaria terapia riabilitativa. Si ritiene pertanto congrua una valutazione, necessariamente equitativa, rapportata al pregiudizio biologico (da IP e IT) subito dal soggetto leso che si stima equo liquidare nella misura di **€ 2.140,00** pari al 30% circa di quanto sopra liquidato a titolo di danno biologico.
- Spese mediche documentate: **€ 255,50**;
- Va inoltre riconosciuta la spesa documentata per la redazione della relazione medico-legale di parte, in quanto propedeutica all'instaurazione del giudizio, pari a **€ 250,00**.

Il danno risarcibile a favore del sig. _____ ammonta, pertanto, all'importo complessivo di **Euro 9.776,75**, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare sul capitale, previa devalutazione della sola componente del danno non patrimoniale, dal fatto sino alla data della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi dalla data della sentenza al saldo.



VI. Le spese di causa.

Le spese del giudizio sostenute da parte attrice seguono la soccombenza delle parti convenute. Tali spese, ivi incluse le attività accessorie svolte nella fase stragiudiziale (ex art. 1, comma 3 D.M. n. 140/2012), sono liquidate secondo il D.M. n. 140/2012 (€ 400,00 per la fase di studio, € 200,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per la fase istruttoria, € 500,00 per la fase decisoria), per un ammontare complessivo pari a € 1.600,00, oltre € 309,62 per esposti, spese generali di studio 12,5%, IVA e CPA di legge, con distrazione a favore del legale antistatario.

Per tutto quanto sopra esposto, si ritiene che non sussistano i presupposti per la condanna della convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e neppure per l'applicazione dell'art. 148 co. 10 C.d.A.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa,

- dichiara tenuti in solido e condanna il signor _____ e International Insurance Company of Hannover LTD a pagare al signor _____ l'importo di Euro 9.776,75, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolare sul capitale, previa devalutazione della sola componente del danno non patrimoniale, dal fatto sino alla data della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali maturandi dalla data della sentenza al saldo;
- dichiara tenuti in solido e condanna i convenuti al pagamento in favore dell'attore delle spese processuali, che liquida nel complessivo importo di Euro 1.600,00 per competenze, oltre € 309,62 per esposti, spese generali di studio 12,5%, IVA e CPA di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Con sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c.

Così deciso in Torino, li 24 ottobre 2013

BATTU D'ASSE SIMONA
CANCELLIERE



Il Giudice di Pace
dott. Caterina Falchi

Caterina Falchi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DEPOSITARIO
Torino, 25 OTT 2013

BATTU D'ASSE SIMONA
CANCELLIERE